

Regolamento della Sezione Autonoma ANCE ENNA

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

Il presente regolamento, predisposto in conformità al regolamento tipo redatto in attuazione dell'Accordo Confindustria – ANCE sottoscritto in data 25/03/1992, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione Autonoma dei Costruttori edili ed affini denominata anche ANCE Enna (d'ora in poi Sezione) costituita nell'ambito dell'Associazione Industriali della provincia di Enna (d'ora in poi Assindustria) con atto notaio Fiorenza del 18/01/1990, disciplina l'autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

ART.2 - SCOPI

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Associazione Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità quali Ente Cassa e scuola edile, CPT, Commissioni edilizie;
- designa al Comitato di Presidenza Assindustria i propri rappresentanti ove previsti, sia nell'Assindustria stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall' Assindustria, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori, previsione che viene fissata nell'accordo di servizio;
- promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia e della classe imprenditoriale anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, della Sezione.

TITOLO SECONDO

SOCI

ART.3 - AMMISSIONE A SOCIO – CESSAZIONE

Sono soci della Sezione tutte le imprese edili ed affini che aderiscono all'Assindustria ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – ANCE ai sensi dello Statuto di questa. Gli stessi nell'accettare, all'atto della domanda di adesione il Regolamento devono dichiarare il possesso dei requisiti di carattere economici e morale secondo lo schema approvato dal Consiglio Direttivo. **All'atto dell'ammissione e nel corso del rapporto associativo i soci devono attenersi a comportamenti personali ed aziendali ispirati ai principi etici vigenti nel sistema associativo.**

Sono altresì soci aggregati con i diritti e le limitazioni di cui al presente regolamento le imprese iscritte alla Cassa Edile che non dichiarino adesione ad altre organizzazioni datoriali di settore. I soci aggregati non hanno obblighi di contribuzione associativa.

Ciascuna impresa associata e' rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa, nonché dagli institori ed i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura generale "ad negotia".

La domanda di ammissione deve essere prodotta, secondo modulistica e documentazione all'uopo predisposta ed è esaminata dal Consiglio Direttivo della Sezione per un parere vincolante all'ammissione dell'Assindustria.

La cessazione da socio avviene

- per dimissioni;
- per perdita della qualità di socio conseguente ai seguenti motivi
 - cessazione dell'attività di rilevanza ANCE
 - espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo ovvero per espulsione dall'Assindustria, in tal caso il provvedimento di espulsione deve essere preceduto da un esame con parere

vincolante del Consiglio Direttivo della sezione, che può anche essere propositivo del provvedimento.

- per morosità anche solo relativa ai contributi dovuti in ragione dell'appartenenza all'ANCE Enna

ART.4 - RAPPORTI CON L'ANCE

La Sezione e' aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia.

ART.5 - DIRITTI DEI SOCI

Dall'adesione all'Assindustria e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Assindustria nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

I soci aggregati hanno diritti limitati alla sfera dell'assistenza, per cui non possono partecipare ad assemblee ed organi direttivi, ne hanno diritti di elettorato attivo e/o passivo.

ART.6 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a)- osservare e fare osservare, il presente regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;
- b)- accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c)- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi;
- d)- i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

ART.7 - CONTRIBUTI E PATRIMONIO SOCIALE

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Assindustria per gli associati, concordate con gli organi della sezione. Il Consiglio direttivo può prevedere la corresponsione di una quota associativa annuale di spettanza esclusiva della sezione, prevedendone altresì le modalità di corresponsione e di quantificazione.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune della Sezione, che e' distinto dal patrimonio dell' Assindustria del quale non fa parte.

Le quote ed i contributi riscossi dalla Sezione a norma del presente articolo non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo e' quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

Il patrimonio sociale della Sezione è costituito da:

- dai beni mobili ed immobili;
- dai contributi associativi ordinari e straordinari, per patrocini, sponsorizzazioni e simili, per attività sindacali e di rappresentanza categoriale;
- dai contributi straordinari volontari
- da eventuali contributi pubblici
- degli eventuali avanzi di gestione;
- dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Sezione e delle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo;
- dalle somme accantonate per qualsiasi motivo fino a che non siano erogate.

Il Patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata della Sezione e pertanto i soci, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sullo stesso. In caso di scioglimento, le eventuali attività patrimoniali, possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe ovvero con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Durante la vita della Sezione non possono essere distribuiti agli associati, a qualunque titolo, neanche in modo indiretto, eventuali utili di gestione, nonché fondi, riserve, compensi o capitali.

ART.8 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE.

ART.9 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell' Assindustria e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA SEZIONE

ART.10- ORGANI DELLA SEZIONE

Gli organi della Sezione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente ed il Vice Presidente

d) I Proviviri

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART.11- ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purchè muniti di procura generale "ad negotia".

Alla carica di Proboviro può essere eletto anche professionista che non rivesta cariche aziendali purchè proposte da aziende associate.

ART.12- DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, sono gratuite e possono essere ricoperte solo per un altro mandato consecutivo.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

Non sono altresì eleggibili, e decadono nel caso siano già in carica, i rappresentanti che assumano incarichi politici e/o amministrativi o che intendano candidarsi ad elezioni amministrative e/o politiche. Non sono eleggibili e decadono nel caso siano già stati eletti i rappresentanti per i quali si verifichino condizioni tali da rendere incompatibile l'assunzione o il permanere della carica e/o nomina esterna. .

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con il Vice Presidente, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Proviviri entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

ART.13- ASSEMBLEA DEI SOCI-COSTITUZIONE

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art.3.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega.

La partecipazione in Assemblea è consentita solo ai soci in regola con il pagamento di eventuali contributi associativi territoriali e con i contributi associativi nazionali all'ANCE.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti in relazione alle quote di servizio sindacale sommate ad eventuali quote associative territoriali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, ed a eventuali contributi fuori provincia versati nell'anno solare precedente la data dell'assemblea.

Il numero dei voti è calcolato ed attribuito in misura della contribuzione versata secondo i seguenti due scaglioni :

- fino a Euro 1.000,00 un voto per ogni Euro 250,00 (duecentocinquanta) o frazioni maggiori alla metà;
- per contribuzioni oltre Euro 1.000,00 un voto ogni Euro 500,00 (cinquecento) o frazioni maggiori alla metà;

Le Aziende associate nell'anno di svolgimento dell'assemblea, qualora non abbiano ancora versato la contribuzione dello stesso anno, dispongono di un solo voto.

In caso di quote di servizio versate da ATI cui partecipano aziende associate, le stesse possono essere computate se comunicate all'associazione documentando la percentuale di partecipazione. In tal caso saranno computate per il calcolo dei voti le quote corrispondenti alla predetta percentuale di partecipazione all'ATI.

L'attribuzione dei voti opera in presenza di totale regolarità contributiva.

ART.14 - CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI - VERBALI

L'assemblea viene convocata per le attribuzioni di cui all'art. 14 almeno una volta l'anno con un preavviso di almeno 10 giorni, 5 in caso di urgenza motivata, per posta elettronica o fax. La convocazione contiene luogo, data ed ora della adunanza in prima e seconda convocazione nonché le questioni poste all'O.d.g. . La documentazione necessaria per rendere edotti i soci, ove necessarie, deve essere resa disponibile a richiesta presso la sede associativa.

L'assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente ovvero in sua assenza dal Vicepresidente.

L'assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero di soci rappresentanti almeno il 10% del totale e rappresentanti almeno il 20% dei voti assembleari validi, in tal caso il Presidente, ovvero in sua assenza il Vicepresidente deve convocare entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

In Prima convocazione la seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei voti validi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti validi.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti validi.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validi presenti o rappresentati ed avviene mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

ART.15 - ATTRIBUZIONI DELLA ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- eleggere il Presidente e su proposta di questi, il Vice Presidente;
- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo **ed i Proviviri**;
- esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

In sede straordinaria:

- deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica della Giunta Assindustria;
- deliberare in merito allo scioglimento della Sezione.
- Deliberare in ogni altra materia non rientrante nell'ambito delle competenze dell'assemblea ordinaria.

ART.16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Past President e da 9 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci in anni diversi da quello dell'elezione del Presidente.

Sono componenti di diritto, ove previsti, il Delegato Provinciale delle piccole imprese edili, il Presidente della Cassa Edile ove non fossero già componenti elettivi a qualsiasi titolo, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà alla cooptazione di nuovi consiglieri.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

I rappresentanti della sezione in organismi ed enti esterni partecipano alle riunioni con voto consultivo sulle materie che attengono la competenza della loro rappresentanza.

Il Presidente può incaricare singoli rappresentanti di aziende associate di coordinare specifiche materie e/o attività. I coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può cooptare al suo interno ulteriori consiglieri con diritto di voto, su proposta del presidente approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti, nel numero massimo di 3, proposti tra imprenditori rappresentanti di aziende associate distintisi per meriti imprenditoriali e/o associativi. Gli stessi seguono il mandato del Consiglio direttivo.

ART.17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al trimestre e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione per posta elettronica o fax.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono essere inviati esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese eccetto le votazioni che riguardano persone che devono essere assunte a scrutinio segreto.

ART.18 - ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a)-curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b)- nominare e/o designare i rappresentanti;
- c)-nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d)-disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e)-stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f)- predisporre e presentare all'Assemblea il rendiconto consuntivo e preventivo;
- g)- formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h)- sovrintendere all'amministrazione del fondo comune della Sezione.
- i)- ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- l)-deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- m)- assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- n)- approvare il Regolamento del Comitato giovani imprenditori edili e le sue eventuali modifiche;
- o)- dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione;
- p)-formulare pareri in merito a nuove adesioni ed espulsioni e ad ogni altra materia che il presente regolamento preveda;

q) – nominare il Revisore dei conti

ART.19 - PRESIDENZA - ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto solo per un altro mandato triennale.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi per i reati commessi a danno della Sezione ovvero a tutela degli interessi generali della categoria.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. Ove l'assenza o l'impedimento impediscano il proseguo ordinario del mandato il Vicepresidente deve avviare le procedure per nuove elezioni da tenersi entro sei mesi.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a)- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b)- rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa ed associativa;
- c)- firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;
- d)- intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e)-adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f)-sovraintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g)-provvedere alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h)-curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i)-esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi della Assindustria nonché sottoscrivere accordi con Assindustria per le regolazioni di carattere organizzativo ed economico sentito il consiglio direttivo.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta la Sezione negli organi della Assindustria secondo quanto stabilito dallo Regolamento dell'Assindustria medesima.

Il Presidente ed il vicepresidente sono eletti-dall'Assemblea, convocata e costituita ai sensi dell'art.14, tra i soci aventi diritto al voto.

A tal fine il Consiglio Direttivo, entro i quarantacinque giorni precedenti la scadenza del mandato del Presidente in carica, elegge una Commissione di designazione composta da tre membri, individuati tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e della quale non potrà far parte il Presidente in carica. La votazione dei componenti della commissione di designazione avviene a scrutinio segreto con voto limitato a due preferenze. I componenti della commissione nell'accettare l'incarico rinunciano ad eventuali candidature alla Presidenza che dovessero emergere dalla consultazione.

Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati alla carica di Presidente, che riscuotano consensi pari almeno al 15% dei voti validi in Assemblea. La commissione autodetermina le modalità di svolgimento della consultazione.

La Commissione redige una relazione per i componenti della Giunta indicando unicamente i rappresentati che hanno riscosso il consenso minimo previsto al precedente comma e che hanno formalmente accettato la candidatura, senza ulteriori specificazioni. La relazione deve essere corredata del parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri sul profilo personale ed aziendale dei candidati.

La Giunta, convocata dal Presidente, **sentita la relazione della commissione** nella stessa seduta sceglie, a scrutinio segreto ed a maggioranza, un candidato a Presidente da sottoporre al voto assembleare unitamente alla sua proposta in ordine alle linee programmatiche che intende sviluppare ed alla individuazione **di un** rappresentante di Aziende associate in regola, quale Vicepresidente.

L'Assemblea vota la proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti, deleghe incluse, spettanti ai presenti.

L'elezione del Presidente si tiene in anni diversi da quella del Consiglio Direttivo.

Art.20- VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente e dura in carica tre anni. In caso di indisponibilità tale da non garantire il proseguo del mandato assume la Vicepresidenza il Consigliere associativamente più anziano.

Art.21 - REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta dei presenti un Revisore dei Conti per la verifica trimestrale della gestione economica. Il Revisore esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economica finanziaria e ne riferisce in Consiglio Direttivo periodicamente. Il Revisore relaziona all'assemblea l'andamento economico-finanziario-patrimoniale in sede di approvazione del conto consuntivo. Il revisore si esprime sul conto preventivo con parere vincolante. Il Revisore deve essere Revisore ufficiale dei conti e può essere anche esterno alla base associativa. Lo stesso al momento dell'assunzione dell'incarico deve dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità, di condanne per reati che il codice etico prevede come ostative. La carica è gratuita ed ha durata triennale e può essere rinnovata.

Art. 22 - I PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni triennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto sette Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa purché la candidatura sia avanzata da azienda associata.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione del Sistema ANCE, nonché con ogni altra carica interna alla Sezione.

I Probiviri all'atto dell'insediamento eleggono al loro interno due componenti chiamati a svolgere funzioni disciplinari ed interpretative del presente regolamento.

I restanti probiviri svolgono funzioni arbitrali.

Spetta ai Probiviri con funzioni arbitrali, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le aziende associate tentando prioritariamente una definizione bonaria.

Il ricorso deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla data dell'atto e dei fatti che si intende fare oggetto di controversia.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente della Camera di Commercio che provvederà insindacabilmente alla scelta, sempre tra restanti i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, o di incompatibilità con le norme associative di carattere etico

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali in uso nel sistema associativo.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 10 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri con funzioni disciplinari e interpretative.

Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in materia di sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta su iniziativa autonoma, oltre che dagli organismi che dal Consiglio Direttivo, dai Probiviri con funzioni disciplinari ed interpretative per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. In tal caso assunto la notizia i Probiviri devono richiedere chiarimenti alla controparte, chiarimenti che possono essere forniti anche in audizione. Decorso invano ed ingiustificatamente il termine di 10 giorni dalla richiesta di chiarimenti, il Collegio può assumere le determinazioni che riterrà necessarie per salvaguardare l'associazione.

TITOLO QUARTO

PERSONALE DIPENDENTE- AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

ART.23- PERSONALE

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Direttore che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse. Per il funzionamento della struttura la Sezione si avvale di personale all'uopo assunto o incaricato. Tutte le decisioni inerenti il personale devono essere assunte dal Consiglio Direttivo della Sezione.

ART.24 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune e' costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del

settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.
Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

ART.25 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune.

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma congiunta del Direttore.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'adozione di uno o più regolamenti atti a determinare le modalità ed i poteri di impegno e di spesa.

ART.26 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il rendiconto consuntivo e preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo al Collegio dei revisori contabili che ne redigono relazione scritta.

Il rendiconto consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo.

Del rendiconto consuntivo e preventivo, nonché delle relazioni dei revisori contabili e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI

ART.27 - DURATA-SCIoglimento

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette della Sezione in conformità alle norme in materia di enti non commerciali. Le attività Patrimoniali nette sono devolute ad altra associate avente finalità analoghe e di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.28 - RICHIAMI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE ed in quello Assindustria, in quanto compatibili.

ART.29 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Assindustria sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate al Collegio dei Probiviri che promuovono un esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria ed assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

Art. 30 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

All'interno del ANCE Enna è costituito il Gruppo giovani Imprenditori edili cui possono aderire tutti gli imprenditori, i figli degli imprenditori, purché siano partecipi dell'attività aziendale, e coloro che svolgano ruoli dirigenziali e/o abbiano responsabilità di gestione in aziende associate all'ANCE Enna.

Ogni azienda associata all'ANCE Enna può esprimere un solo giovane rappresentante, anche diverso dal rappresentante indicato per l'ANCE Enna.

Per le proprie attività il Gruppo giovani imprenditori edili può stabilire una contribuzione che deve essere deliberata dal Direttivo del gruppo stesso previo parere favorevole del Direttivo dell'ANCE Enna.

Il Gruppo Giovani Imprenditori edili è presieduto da un imprenditore iscritto al gruppo stesso, eletto dall'assemblea dei giovani, per il cui svolgimento si osservano le stesse regole dell'assemblea dell'ANCE Enna. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo ANCE Enna.

La stessa assemblea elegge fino a n.6 imprenditori che compongono il Comitato Direttivo del gruppo.
Il Direttivo al suo interno nomina un Vicepresidente del Gruppo.
L'attività del GIE è regolata da apposito regolamento che approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 31 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo assembleare.

Le modifiche, stante la natura di associazione non riconosciuta non necessitano, ma possono prevederla, della presenza di notaio.

Le modifiche possono essere assunte anche attraverso consultazione referendaria. A tal fine il Presidente può indire un REFERENDUM da sottoporre a tutte le aziende associate che siano in regola con il pagamento dei contributi alla data di indizione.

Il quesito proposto deve essere formulato in modo chiaro, semplice e completo e strutturato in modo che sia possibile un'agevole valutazione delle proposte formulate e l'espressione del voto attraverso risposte semplicemente affermative o negative.

In sede di referendum spettano alle aziende tanti voti quanti sono quelli che a ciascuna spettano in Assemblea. All'uopo alle aziende saranno inviate schede riportanti voti in numero di 1,2,4 spettanti nel numero totale di voti spettanti singolarmente.

Il Presidente invia un avviso di indizione di referendum che contiene:

- l'indicazione della data, dell'ora, del luogo in cui si procederà allo scrutinio mediante apertura delle buste e spoglio delle schede, secondo le modalità di cui ai commi successivi. Dalla data di indizione del referendum a quella fissata per lo scrutinio devono intercorrere almeno 30 giorni;
- la relazione illustrativa sulla questione sottoposta a referendum;
- le schede di votazione referendaria;
- una busta atta a contenere le schede votate dalle aziende e che quest'ultime sono tenute a rinviare, una volta sottoscritte dal rispettivo legale rappresentante o dal rappresentate associativo, a mezzo di posta celere o altro mezzo equivalente;
- l'indicazione del termine ultimo utile per la ricezione da parte dell'associazione delle schede referendarie votate, con la specificazione che le schede pervenute oltre tale termine sono irricevibili e vanno distrutte, senza aprirle;
- la nomina degli scrutatori.
- La scheda di votazione referendaria deve essere vidimata con timbro dell'associazione e deve contenere:
 - l'indicazione della data della votazione;
 - il quesito referendario;
 - le due possibili manifestazioni di voto espresse con la terminologia SI o NO.

Spetta al Presidente verificare la validità delle espressioni della volontà referendaria.

Dei risultati della votazione referendaria viene redatto apposito verbale di scrutinio, predisposto dalla direzione e viene data comunicazione alle aziende associate